



CASA & ASSOCIATI

**IL NUOVO REGOLAMENTO UE A TUTELA DEL «MADE IN»
PER I PRODOTTI DEL SETTORE MANIFATTURIERO**

*

La tutela del prodotto artigianale

AVV. FEDERICA FRATELLO

Ciclo di webinar a cura dell'Avv. Paolo Menarin – Partner Casa&Associati

1. INTRODUZIONE AL NUOVO REGOLAMENTO (UE) 2023/2411 PER LA PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI

ITER LEGISLATIVO

- 13.4.2022: proposta di regolamento del Parlamento Europeo;
- 24.11.2022: orientamento generale del Consiglio UE;
- 28.02.2023: relazione della Commissione giuridica (JURI);
- 12.09.2023: Parlamento UE ha adottato definitivamente il Regolamento;
- 09.10.2023: Consiglio UE ha approvato ufficialmente il Regolamento;
- 18.10.2023: firma del Presidente del Parlamento UE e del Presidente del Consiglio UE;
- 27.10.2023: pubblicazione del Regolamento sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE.

ITER LEGISLATIVO (SEGUE)

Il Regolamento (UE) 2023/2411 è entrato in vigore il 16 novembre 2023, ma sarà applicabile dal 1 dicembre 2025.

Il Regolamento arriva per colmare una lacuna a livello nazionale. Nel novembre 2019 l'UE aveva infatti aderito all'Atto di Ginevra del 2015 che già riconosceva la protezione dei produttori artigianali e industriali, i quali, tuttavia, potevano presentare richiesta di protezione solo nei paesi membri dell'Atto e non all'EUIPO. Ora, invece – come vedremo - i produttori potranno rivolgersi all'EUIPO e ricevere una protezione uniforme in tutta l'UE.

OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO (ART.2)

- Istituire una protezione a livello dell'UE delle indicazioni geografiche (IG) relative ai prodotti artigianali e industriali (come gioielli, prodotti tessili, ceramiche, vetro, porcellana, ecc.);
- consentire una registrazione delle IG semplificata ed efficiente in termini di costi;
- permettere ai produttori una piena compatibilità con la protezione internazionale delle IG;
- sostenere lo sviluppo delle piccole medie-impres.

DEFINIZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE (IG)

- L' indicazione geografica è un segno utilizzato per indicare che un prodotto ha un'origine geografica specifica e possiede una certa qualità proprio a motivo di tale luogo di origine: infatti, di norma un'IG comprende la denominazione del luogo di origine e tutti i gruppi di produttori della zona in cui si fabbrica un determinato prodotto;
- le IG oggi conosciute dal nostro ordinamento sono disciplinate da alcuni regolamenti che conferiscono protezione unitaria in tutto il territorio dell'UE: Reg. n. 491/2009 c.d. «regolamento unico OCM» che disciplina le IG dei vini; il Reg. n. 110/2008 che disciplina le IG delle bevande spiritose; ancora il Reg. n. 1151/2011 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

DISTINZIONE TRA INDICAZIONE GEOGRAFICA E MARCHIO

- Il codice della proprietà industriale impone all'art. 13 c.p.i. (che ricalca la corrispondente norma europea art. 7 par. 1 lett. c) Reg. UE 2017/1001) un divieto alla registrazione come marchio di mere indicazioni geografiche, prive di altri elementi distintivi, laddove l'indicazione in questione individui la zona di produzione del prodotto marcato o sia comunque evocativa di sue caratteristiche qualitative.
- Nel caso dei toponimi, il loro utilizzo quale segno distintivo è in linea generale precluso in quanto solitamente una simile indicazione presenta un significato descrittivo della qualità del prodotto (si pensi alle arance di Sicilia). In tali casi, i nomi geografici non sono registrabili come marchio individuale da un singolo operatore, ma possono al più costituire oggetto di marchi collettivi o indicazioni d'origine e possono pertanto essere utilizzati da tutti i soggetti che operano nella zona e rispettano i requisiti di qualità imposti dai disciplinari.

DISTINZIONE TRA INDICAZIONE GEOGRAFICA E MARCHIO (SEGUE)

- La protezione assicurata dai marchi (in particolare i marchi registrati, ad esempio, quella ottenuta attraverso i marchi collettivi UE o i marchi di certificazione UE) non consente ai fabbricanti dei prodotti industriali e artigianali di certificare a livello unionale il collegamento tra la qualità e l'origine geografica: un marchio, infatti, non indica qualità attribuite a specifiche competenze e tradizioni locali, ma ha la funzione di distinguere uno specifico prodotto o servizio di un'impresa dai prodotti o servizi delle altre imprese concorrenti.

DISTINZIONE TRA INDICAZIONE GEOGRAFICA E MARCHIO (SEGUE)

- Il marchio collettivo copre i prodotti di tutte le categorie merceologiche ed è dotato di capacità distintiva e solo in parte può avere connotazioni descrittive della provenienza da una determinata regione geografica. Invece, per i prodotti artigianali e industriali è il territorio che genera la qualità, le caratteristiche e la rinomanza del prodotto, cosa che, invece, non deve essere considerata nel marchio.

DISTINZIONE TRA INDICAZIONE GEOGRAFICA E MARCHIO (SEGUE)

Qual è il bene giuridicamente protetto?

Il marchio tutela l'azienda, essendo uno strumento commerciale di qualificazione e differenziazione del prodotto delle imprese, oltre che di comunicazione ed informazione tra imprese e consumatori; le indicazioni geografiche invece, offrono una garanzia di qualità per il consumatore e tutelano l'origine, la natura e la qualità di uno specifico prodotto o servizio di cui certificano il rapporto con uno specifico territorio o una data area geografica.

Le IG hanno una funzione descrittiva del legame fra la qualità di un prodotto e la sua origine, mentre i marchi sono caratterizzati da una funzione distintiva.

PROTEZIONE ANTE REGOLAMENTO DELLE IG NO FOOD

- Sino ad oggi non esisteva alcun meccanismo, a livello unionale, idoneo a proteggere le qualità attribuite a specifiche competenze e tradizioni locali relative ai prodotti artigianali ed industriali;
- in alcuni Stati membri esistono delle leggi a livello regionale o nazionale che riguardano prodotti specifici come, ad esempio, la ceramica, o norme su un determinato prodotto (ex. Coltelli di Solingen in Germania);
- la Francia, ad esempio, protegge con leggi nazionali o regionali tutti i prodotti regionali industriali e artigianali.

PROTEZIONE ANTE REGOLAMENTO DELLE IG NO FOOD (SEGUE)

Questo sistema diversificato di protezione giuridica nell'UE ha creato problemi ai produttori artigianali e industriali che desiderano proteggere un'IG in tutta l'Unione, in quanto devono presentare una domanda di protezione giuridica in ogni singolo Stato membro, il che è molto oneroso. Inoltre, la mancanza di un regime a livello unionale impedisce ai produttori dell'Unione di beneficiare appieno di una protezione a livello internazionale per i loro prodotti artigianali e/o industriali.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE – CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO (ART.6)

- Affinché il nome di un prodotto artigianale o industriale sia idoneo ad essere protetto come IG, il prodotto deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere originario di un luogo, di una regione o di un Paese specifico;
 - b) possedere una qualità, una reputazione o un'altra caratteristica essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica;
 - c) essere realizzato, almeno in una delle sue fasi, nella zona geografica definita.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE (ART.7)

- La procedura di domanda e registrazione è digitalizzata e il regime di applicazione del Regolamento, è semplificato e vantaggioso. La registrazione avviene in due fasi:
 - a) FASE UNO (artt. da 12 a 16): le imprese devono inviare le loro domande alle autorità degli Stati membri. Le autorità a livello nazionale le valutano, conducono la procedura nazionale di opposizione e, se la valutazione ha esito positivo, presentano una domanda dell'Unione all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE (SEGUE)

b) FASE DUE (artt. da 21 a 30): l'EUIPO esamina le domande, conduce una procedura di opposizione a livello mondiale e adotta una decisione concedendo, o rifiutando, la protezione.

Una volta ottenuta l'indicazione geografica, gli imprenditori potranno utilizzarne il logo sull'etichetta dei loro prodotti (art. 48).

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE – COSTI E MODALITA’

- Costi di registrazione moderati per le IG: l’importo dei diritti per la registrazione saranno fissati tenendo conto della situazione delle piccole-medie imprese;
- la procedura dell’UE di domanda e registrazione è completamente digitalizzata;
- non è necessario il coinvolgimento di rappresentanti legali in nessuna fase della procedura.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DIRETTA (ART.20)

- Per gli Stati Membri che non dispongono di un sistema nazionale di protezione delle IG, il Regolamento prevede una procedura di registrazione diretta gestita direttamente dall’EUIPO;
- gli Stati Membri interessati dovranno designare un’autorità competente incaricata di verificare se un’IG sia stata immessa sul mercato in conformità alla normativa;
- una volta adottata la decisione di registrazione, l’Ufficio iscriverà nel registro dell’Unione in particolare: il nome registrato, la classe e il paese o i paesi di origine del prodotto.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE (ART.51)

- Il Regolamento offre la possibilità ai produttori di presentare un'autodichiarazione di conformità dei prodotti alle specifiche di produzione, al fine di rendere il sistema più snello. A tal fine, il Regolamento specifica che:
 - a) i «prodotti artigianali» sono prodotti fabbricati interamente a mano oppure con l'ausilio di utensili manuali, o anche con mezzi meccanici, purché il contributo manuale diretto rappresenti ancora la componente più importante del prodotto finito;
 - b) i «prodotti industriali» sono prodotti fabbricati in modo standardizzato, compresa la produzione in serie e mediante l'uso di macchine.

IL NUOVO HUB DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DELL'EU IPO DIVENTA OPERATIVO

- Questo hub innovativo promette di essere una risorsa preziosa per produttori, associazioni di produttori, imprese, appassionati e principianti e fornisce informazioni complete sulle IG, con particolare attenzione al nuovo schema UE per le IG per i prodotti artigianali e industriali. L'hub funge da **sportello unico** per tutto ciò che riguarda le IG e include informazioni sulla legislazione specifica, gli strumenti informatici dell'EU IPO per aiutare gli utenti a cercare le IG già esistenti nell'UE e un ampio elenco di domande frequenti.

PROTEZIONE DELLE IG ANCHE ON LINE

- La protezione delle IG si applicherà anche al commercio on-line;
- istituzione di un portale digitale con i dettagli degli organismi di certificazione accessibili al pubblico.

PROTEZIONE DELLE IG E NOMI A DOMINIO

- La protezione delle IG si applica anche al sistema dei nomi a dominio;
- tale sistema dovrebbe, da un lato, informare i richiedenti circa la disponibilità dell'indicazione geografica come nome a dominio e, dall'altro, fornire loro informazioni nel caso in cui sia registrato un nome a dominio in conflitto con la loro indicazione geografica.

2. I VANTAGGI DEL REGOLAMENTO UE

2. QUALI SONO I VANTAGGI DEL REGOLAMENTO PER LE IMPRESE?

I prodotti artigianali e industriali, ora, potranno essere protetti in Europa e nel mondo ponendosi su un piano di parità rispetto alle indicazioni geografiche protette che già esistono nel settore agricolo.

Si tratta di un provvedimento importante che accende i riflettori sulla promozione del Made in Italy anche sotto il profilo delle eccellenze artigianali, che rappresentano ovunque simbolo di tradizione e di qualità, sia per quanto riguarda tecniche e procedimenti di lavorazione, sia per le materie usate.

- Tutela del know-how tradizionale a livello dell'UE;
- tutela contro il fenomeno dei prodotti contraffatti, compresi quelli venduti on-line;
- incentiva i produttori a creare mercati di nicchia;
- incoraggia la cooperazione dei produttori tra di loro e con le autorità locali;
- rafforza l'approvvigionamento locale.

QUALI SONO I VANTAGGI DEL REGOLAMENTO PER LE IMPRESE? (SEGUE)

- Tutela dell'artigianato;
- tutela del vero «Made in Italy»;
- protezione più solida dei prodotti artigianali italiani;
- uniformità e coerenza;
- protezione in tutta l'UE con una singola domanda.

Da un recente studio sulle indicazioni geografiche è emerso che il valore delle vendite di un prodotto con un nome protetto è in media il doppio di quello di prodotti simili privi di certificazione.

QUALI SONO I VANTAGGI DEL REGOLAMENTO PER LE REGIONI?

- Aumenta la visibilità della regione e del prodotto;
- contribuisce ad attrarre i turisti;
- aumenta la competitività delle regioni;
- aumenta l'occupazione nelle regioni, soprattutto in quelle rurali e meno sviluppate.

QUALI SONO I VANTAGGI DEL REGOLAMENTO PER I CONSUMATORI?

- Informazioni affidabili sul luogo di produzione dei prodotti e sulle loro caratteristiche;
- migliore visibilità delle tecniche di fabbricazione dei prodotti;
- trasparenza del mercato per i consumatori.

QUALI SONO I PRODOTTI CHE POTRANNO ACCEDERE AL NUOVO REGIME DI PROTEZIONE?

- Vetro di Murano;
- marmo veronese;
- gioiello di Vicenza;
- ceramiche di Montelupo Fiorentino;
- porcellana di Limoges;
- tweed del Donegal.

3. INDICAZIONE GEOGRAFICA NO FOOD E PROTEZIONE IMPORTANTE PER LE PRODUZIONI TIPICHE VENETE

LE IMPRESE VENETE

- Il Veneto è la patria dei distretti industriali che costituiscono una storica forma di aggregazione tra imprese. Si sono, infatti, affermati nel tempo come sistemi produttivi locali presenti su un territorio definito e con una consolidata storicità, diventando espressione della capacità del sistema di imprese e delle istituzioni locali di sviluppare una progettualità strategica per lo sviluppo del distretto, in conformità con gli strumenti legislativi e programmatori regionali vigenti.
- Esempio sono: quelli della calzatura della donna, dei gioielli, del marmo, della ceramica, degli occhiali. Tutti questi prodotti elencati a titolo esemplificativo, ora potranno essere protetti in Europa e nel mondo, ponendosi su un piano di parità rispetto alle indicazioni geografiche protette che già esistono nel settore agricolo ed enogastronomico, proprio attraverso un riconoscimento ufficiale che prende in considerazione la loro storia, il legame con i luoghi d'origine, il design e l'innovazione.

LE IMPRESE VENETE (SEGUE)

La protezione per i prodotti artigianali e industriali è un passo importante per il Veneto, in quanto garantirà l'autenticità dei prodotti artigianali italiani e locali, nonché rappresenterà una fonte di guadagno per le imprese che li producono. Questo nuovo quadro giuridico riguarda da vicino il Veneto non solo perché nel manifatturiero artigiano no-food lavorano quasi 24.500 imprese e 95.000 addetti, ma soprattutto per l'elevata propensione dell'artigianato locale a produrre manufatti di qualità e altissima tradizione come il vetro di Murano, la ceramica di Este, Bassano e Nove, il marmo veronese, il gioiello di Vicenza sino agli occhiali del Cadore passando per decine altri manufatti che meritano, senza dubbio, la protezione che sarà data dall'Indicazione Geografica.

LE IMPRESE VENETE (SEGUE)

Le imprese artigiane venete costituiscono una parte essenziale del tessuto produttivo e imprenditoriale della regione, contribuendo alla crescita economica del territorio.

Sono tante quindi le caratteristiche che potrebbero essere valorizzate da questa certificazione europea.



Calzature Riviera del Brenta



Ceramica artistica Nove - Bassano del Grappa



Conegliano Valdobbiadene prosecco



Giostra del Polesine



Ittico Rovigo e Chioggia



Legno arredo del Trevigiano



Marmo Pietra del veronese



Meccanica alto vicentino



Mobile di Verona



Occhialeria Bellunese



Orafo Vicentino



Pelle della Valle del Chiampo



Sportsystem di Asolo e Montebelluna



Vetro artistico di Murano e vetro del Veneziano



Vini Veronesi

La base
imprenditoriale
regionale sfiora le
425 mila unità attive



CASA & ASSOCIATI

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE.